



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0150/34 - SG.34 - PAO.

Roma, 25 luglio 2018

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

OGGETTO: Bozza di circolare concernente il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39.

Osservazioni

Con riferimento alla bozza di circolare concernente il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.39 si forniscono i seguenti contributi.

La bozza contiene una serie di tabelle con riferimento ai nuovi stipendi e agli altri emolumenti accessori mentre per la parte normativa si limita a parafrasare il testo del D.P.R.

Per quanto concerne **le tabelle** si rileva che non sono di facile e immediata comprensione in quanto prive di alcune informazioni basilari.

Innanzitutto, per poter individuare con puntualità l'aumento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, sarebbe opportuno includere l'ammontare dello stipendio annuo lordo al 2015, ossia nella situazione *ante* stipula del nuovo contratto.

Per la tabella con decorrenza 1° gennaio 2017 gli incrementi mensili lordi indicati si ottengono dalla somma degli incrementi del 2016 e quelli del 2017. **L'importo riportato in tabella, tuttavia, può indurre in errore:** gli incrementi andrebbero scorporati anno per anno oppure andrebbe indicato che si tratta di somma cumulata, ossia il totale degli aumenti man mano che essi crescono negli anni.

In effetti, se prendiamo l'esempio di un agente, l'aumento lordo riportato nelle prime due tabelle è di 16,20 € e 25,40 €; l'aumento totale è rappresentato da quest'ultima cifra e non dalla somma delle due, per questo l'aumento riscontrato nel 2017 rispetto al 2016 è di 9,20 €, valore non specificato nella circolare.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 Roma
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Mentre nelle prime due tabelle viene indicato l'aumento cumulativo, nella tabella che fa riferimento agli aumenti con decorrenza 1° ottobre 2017 viene indicato il cosiddetto "aumento secco" (t_1-t_0).

Tra l'altro, per una maggiore comprensione, oltre ad utilizzare come già detto lo stesso sistema di calcolo, andrebbe specificato **che tale aumento è il frutto combinato della variazione dei parametri delle singole qualifiche determinati dal riordino delle carriere (D.Lgs 95/2017) e la variazione del punto parametrico determinato dal nuovo contratto (D.P.R. 39/2018).**

Anche per la tabella relativa agli incrementi a decorrere dal 1° gennaio 2018 si riscontrano le medesime incongruenze.

Sempre facendo riferimento ad un agente l'aumento riportato di 46,92 € non è, come si potrebbe pensare, l'aumento rispetto al periodo precedente (dal 1° ottobre 2017) né l'aumento totale, bensì l'incremento determinato dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018.

Pertanto si suggerisce, al fine di agevolare la comprensione, di indicare nelle tabelle l'aumento riferito sempre al periodo precedente e in ultimo l'incremento complessivo che viene a determinarsi nel periodo tra il 31.12.2015 (*ante* contratto) e il 1° gennaio 2018 (situazione attuale).

Con riferimento all'istituto dei **permessi brevi**, utilizzabile anche per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, si ribadisce in questa sede quanto già segnalato da questa o.s. con le precedenti note n. 0965/33/SG.34-PAO del 30 maggio 2018, n. 0047/34 - SG.34 - PAO del 15 giugno e n. 20180104/34 - SG.34 - PAO del 12 luglio 2018 (in allegato) riguardo alla necessità di **una circolare esplicativa al fine di assicurarne un'omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale.**

In particolare per quanto concerne la possibilità di usufruire del congedo straordinario qualora le visite eccedano la metà dell'orario di lavoro, nel caso di "*gravi motivi debitamente documentati*", si ribadisce la necessità di qualificare i gravi motivi anche e soprattutto considerando che alcune situazioni, tanto ordinarie quanto frequenti, non dipendono dall'interessato, quali ad esempio la durata dell'esame/prestazione, il tempo per raggiungere il luogo di cura e quello per rientrare in ufficio ma soprattutto i tempi di attesa che possono dilatarsi oltre ogni previsione, anche ragionevole.

Si ritiene meritevole di precisazione anche la parte in cui si determina il ricorso al congedo straordinario in base al superamento della metà dell'orario di lavoro giornaliero giacché si deve stabilire se il riferimento è alle canoniche 6 ore o all'orario previsto quel giorno per il richiedente e indicato nell'ordine di servizio.



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Con l'auspicio che tali spunti possa costituire un utile contributo al miglioramento della bozza, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -

Allegati 3

All. 1 nota n. 0965/33/SG.34-PAO del 30 maggio 2018

All. 2 nota n. 0047/34 - SG.34 - PAO del 15 giugno

All. 3 nota n. 20180104/34 - SG.34 - PAO del 12 luglio 2018